

D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"  
 PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI SUL SITO ISTITUZIONALE NELLA SEZIONE "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE": INDICAZIONE DEI SETTORI RESPONSABILI, DEI TEMPI DI PUBBLICAZIONE E DELLA PERIODICITÀ DI AGGIORNAMENTO"

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità Aggiornamenti	NOTE
<b>DISPOSIZIONI GENERALI</b>	Programma per la Trasparenza e l'Integrità	Art. 10, c. 8, lett. a: "8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione;"	Segreteria Generale Programmazione e controllo	Annuale	
	Piano triennale di prevenzione della corruzione	La delibera di approvazione del piano (DG n.217/2013) dispone di dare ampia diffusione al piano stesso anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente (sezione "Amministrazione Trasparente").	Segretario Generale	Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	
	Atti generali	Art. 12 - Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale: "1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella G. U. dalla l. 11.12 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati Normattiva che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta.  2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza della amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.	Segreteria Generale più il Dirigente di ogni area	In caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità Aggiornamenti	NOTE
<p><b>ORGANI DI INDIRIZZO</b></p>	<p>Politico amministrativo</p>	<p><b>Art. 13, c. 1, lett. a:</b>  “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:  a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;”</p> <p><b>Art. 14 -</b> Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico:  “1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:  a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;  b) il curriculum;  c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;  d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;  e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;  f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell'organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.  2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione</p>	<p>Segreteria Generale</p>	<p>In caso di variazione dei dati pubblicati</p>	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità Aggiornamenti	NOTE
		dell'incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio."			
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	<p><b>Art. 47</b> - Sanzioni per casi specifici:</p> <p>"1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge (ove non risulti richiesta espressa e diniego dello stesso) e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o organismo interessato.</p> <p>2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro 30 giorni dal percepimento.</p> <p>3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall'autorità amministrativa competente in base a quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689."</p>	Segreteria Generale	Ogni qualvolta venga irrogata una sanzione	
	Articolazione degli uffici	<p><b>Art. 13, c. 1, lett. b, c:</b></p> <p>"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:</p> <p>b) all'articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;</p> <p>c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;"</p>	Dirigente ognuno per la parte di competenza	In caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
	Telefono e posta elettronica	<b>Art. 13, c. 1, lett. d:</b> "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi: d) all'elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali (e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate), cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali."	Servizio Comunicazione	In caso di variazione dei dati pubblicati	
<b>CONSULENTI E COLLABORATORI</b>		<b>Art. 15, c. 1, 2:</b> 1. Fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le seguenti informazioni relative ai titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, nonché di collaborazione o consulenza: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. 2. La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alla pubblica amministrazione, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, nonché la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica dei relativi dati ai sensi dell'articolo 53, comma 14, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, sono condizioni per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. Le amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornati sui rispettivi siti istituzionali gli elenchi dei propri consulenti indicando l'oggetto, la durata e il compenso dell'incarico. Il Dipartimento della funzione pubblica consente la consultazione, anche per nominativo, dei dati di cui al presente comma."	c. 1 Settore Personale c. 2 Dirigenti ognuno per la parte di competenza	Aggiornamento costante	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
<b>PERSONALE</b>	Incarichi amministrativi di vertice	Art. 15, c. 1, 2: vedi sopra.	Settore Personale	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Dirigenti e P.O.	<p><b>Art. 10, c. 8, lett. d:</b>  "8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9:  d) i curricula e i compensi dei soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo."  <b>Art. 15, c. 1, 2:</b> vedi sopra.  <b>Art. 15, c. 5:</b>  "5. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e mantengono aggiornato l'elenco delle posizioni dirigenziali, integrato dai relativi titoli e curricula, attribuite a persone, anche esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, di cui all'articolo 1, commi 39 e 40, della legge 6 novembre 2012, n. 190."</p>	Settore Personale	In caso di variazione dei dati pubblicati	
	Dotazione organica	<p><b>Art. 16, c. 1,2:</b>  "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, di cui all'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.  2. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle pubblicazioni di cui al comma 1, evidenziano separatamente, i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico".</p>	Settore Personale	Annuale	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
	Personale non a tempo indeterminato	<p><b>Art. 17</b> - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato:</p> <p>"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano annualmente, nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi al costo complessivo del personale di cui al comma 1, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico."</p>	Settore Personale	Comma 1: annuale Comma 2: trimestrale	
	Tassi di assenza	<p><b>Art. 16, c. 3:</b></p> <p>"3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano trimestralmente i dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale."</p>	Settore Personale	Trimestrale	
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	<p><b>Art. 18:</b> - Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici:</p> <p>"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano l'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascuno dei propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico."</p>	Settore Personale	Mensile	
	Contrattazione collettiva	<p><b>Art. 21, c. 1:</b></p> <p>"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali, che si applicano loro, nonché le eventuali interpretazioni autentiche."</p>	Settore Personale	In caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
	Contrattazione integrativa	<b>Art. 21, c. 2:</b> "2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 47, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le pubbliche amministrazioni pubblicano i contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico - finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo 40 - bis, comma 1, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché le informazioni trasmesse annualmente ai sensi del comma 3 dello stesso articolo. La relazione illustrativa, fra l'altro, evidenzia gli effetti attesi in esito alla sottoscrizione del contratto integrativo in materia di produttività ed efficienza dei servizi erogati, anche in relazione alle richieste dei cittadini."	Settore Personale	In caso di variazione dei dati pubblicati <b>Entro 30 giorni dalla data di sottoscrizi one</b>	
	OdV	<b>Art. 10, c. 8, lett. c:</b> "8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: c) i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009;"	Settore Personale	In caso di variazione dei dati pubblicati	
<b>BANDI DI CONCORSO</b>		<b>Art. 19 - Bandi di concorso:</b> "1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione. 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l'elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate."	Settore Personale	Aggiornamento costante	
<b>PERFORMANCE</b>	Piano della Performance e Relazione sulla Performance	<b>Art. 10, c. 8, lett. b:</b> "8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione «Amministrazione trasparente» di cui all'articolo 9: b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;"	Programmazione e controllo	Annuale e in caso di variazione de Piano della Performance in corso d'anno	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità Aggiornamenti	NOTE
	Ammontare complessivo dei premi	<b>Art. 20, c. 1:</b> "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti."	Settore Personale	Annuale <b>Entro 30 gg. Dalla erogazione</b>	
	Dati relativi ai premi	<b>Art. 20, c. 2:</b> "2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti"	Settore Personale	Annuale <b>Entro 30 gg. Dalla erogazione</b>	
	Benessere organizzativo	<b>Art. 20, c. 3:</b> "3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, altresì, i dati relativi ai livelli di benessere organizzativo."	Settore Personale	Annuale <b>Entro 30 gg. Dalla rilevazione</b>	
<b>ENTI CONTROLLATI</b>	Enti pubblici vigilati	<b>Art. 22, c. 1, lett. a:</b> "Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;" <b>Art. 22, c. 2, 3:</b> "2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo. 3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15."	Affari Generali Partecipazioni societarie	Aggiornamento costante	



Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
	Società partecipate	<b>Art. 22, c. 1, lett. b:</b> 1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate; <b>Art. 22, c. 2, 3:</b> vedi sopra.	Affari Generali Partecipazioni societarie	Aggiornamento costante	
	Enti di diritto privato controllati	<b>Art. 22, c. 1, lett. c:</b> "1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche amministrazioni pubbliche, oppure in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;" <b>Art. 22, c. 2, 3:</b> vedi sopra.	Affari Generali Partecipazioni i societarie	Aggiornamento costante	
	Rappresentazione grafica	<b>Art. 22, c. 1, lett. d:</b> "1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente: d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma."	Affari Generali Partecipazioni i societarie	Aggiornamento costante	
	Compensi e curricula degli amministratori	Per quanto riguarda i compensi degli amministratori delle società il riferimento normativo è la Legge n. 296/2006	Affari Generali Partecipazioni i societarie	Aggiornamento costante	
<b>ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI</b>	Dati aggregati attività amministrativa	<b>Art. 24, c. 1:</b> "1. Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati."	Segreteria Generale Programmazione e controllo	Annuale	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
	Monitoraggio tempi procedurali n. 190."	<b>Art. 24, c. 2:</b> "2. Le amministrazioni pubblicano e rendono consultabili i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali effettuato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge 6 novembre 2012,	Segretario Programmazione e controllo	Annuale	
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati.	<b>Art. 35, c. 3:</b> "3. Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel sito istituzionale: a) i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; b) le convenzioni - quadro volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati di cui all'articolo 58 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;	Tutti i Dirigenti	Semestrale	
		c) le ulteriori modalità per la tempestiva acquisizione d'ufficio dei dati nonché per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle amministrazioni procedenti."			
<b>BANDI DI GARA E CONTRATTI</b>		<b>Art. 37 -</b> Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture: 1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale e, in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ciascuna amministrazione pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223, le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre."	Ogni Dirigente di Area	Aggiornamento costante	
<b>SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI</b>	Criteri e modalità	<b>Art. 26, c. 1:</b> "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti con i quali sono determinati, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati."	Ogni Dirigente di Area	In caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
	Atti di concessione	<p><b>Art. 26, c. 2:</b></p> <p>“2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.”</p> <p><b>Art. 27</b> - Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari:</p> <p>“1. La pubblicazione di cui all'articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:</p>	Ogni Dirigente di Area	Aggiornamento costante	
		<p>a) il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;</p> <p>b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;</p> <p>c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;</p> <p>d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;</p> <p>e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;</p> <p>f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.</p> <p>2. Le informazioni di cui al comma 1 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco per singola amministrazione.”</p>			

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
<b>BILANCIO</b>	Bilancio preventivo e consuntivo	<b>Art. 29, c. 1:</b> "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità."	Settore Bilancio	Annuale	Obbligo dal 2017
	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio	<b>Art. 29, c. 2:</b> "2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano il Piano di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, con le integrazioni e gli aggiornamenti di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 91 del 2011."	Settore Bilancio	Annuale	
<b>BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO</b>	Patrimonio immobiliare	<b>Art. 30</b> - Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonché i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti."	Servizio Patrimonio	Annuale	
	Canoni di locazione o affitto	<b>Art. 30:</b> vedi sopra.	Servizio Patrimonio- Servizio Politiche della casa	Annuale	
<b>CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE</b>		<b>Art. 31</b> - Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione: "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, unitamente agli atti cui si riferiscono, i rilievi non recepiti degli organi di controllo interno, degli organi di revisione amministrativa e contabile e tutti i rilievi ancorché recepiti della Corte dei conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o di singoli uffici."	1) Rilievi Nucleo di Valutazione: 2) Rilievi Collegio dei revisori e Corte dei conti:	al verificarsi dell'evento	
<b>SERVIZI EROGATI</b>	Carta dei servizi e standard di qualità	<b>Art. 32, c. 1:</b> "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano la carta dei servizi o il documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici."	Ogni Dirigente di Area		

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità Aggiornamenti	NOTE
	Costi contabilizzati	<p><b>Art. 32, c. 2, lett. a:</b>            "2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:            a) i costi contabilizzati, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato e il relativo andamento nel tempo;"</p> <p><b>Art. 10, c. 5:</b>            "5. Ai fini della riduzione del costo dei servizi, dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché del conseguente risparmio sul costo del lavoro, le pubbliche amministrazioni provvedono annualmente ad individuare i</p>	Settore Bilancio	Annuale	
		servizi erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le amministrazioni provvedono altresì alla contabilizzazione dei costi e all'evidenziazione dei costi effettivi e di quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, nonché al monitoraggio del loro andamento nel tempo, pubblicando i relativi dati ai sensi dell'articolo 32."			
	Tempi medi di erogazione dei servizi	<p><b>Art. 32, c. 2, lett. b:</b>            2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, pubblicano:            b) i tempi medi di erogazione dei servizi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente."</p>	Programmazione e controllo	Annuale	
<b>PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	Indicatore di tempestività dei pagamenti	<p><b>Art. 33 -</b> Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione:            "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore di tempestività dei pagamenti».</p>	Settore Bilancio	Annuale	
	IBAN e pagamenti informatici	<p><b>Art. 36 -</b> Pubblicazione delle informazioni necessarie per l'effettuazione di pagamenti informatici            "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e specificano nelle richieste di pagamento i dati e le informazioni di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82."</p>	Settore Bilancio	In caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
<b>OPERE PUBBLICHE</b>		<p><b>Art. 38</b> - Pubblicità dei processi di pianificazione realizzazione e valutazione delle opere pubbliche:</p> <p>1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione, le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi.</p> <p>2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli obblighi di pubblicazione di cui l'articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione."</p>	Dirigente LL.PP	Annuale e in caso di variazione dei dati pubblicati	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
<b>PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO</b>		<p><b>Art. 39</b> - Trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio:  "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano:  a) gli atti di governo del territorio, quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti;  b) per ciascuno degli atti di cui alla lettera a) sono pubblicati, tempestivamente, gli schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione; le delibere di adozione o approvazione; i relativi allegati tecnici.  2. La documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica d'iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse è pubblicata in una sezione apposita nel sito del comune interessato, continuamente aggiornata.  La pubblicità degli atti di cui al comma 1, lettera a), è condizione per l'acquisizione dell'efficacia degli atti stessi.  3. Restano ferme le discipline di dettaglio previste dalla vigente legislazione statale e regionale."</p>	Dirigente Gestione Territorio	Aggiornamento costante	

Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
<b>INFORMAZIONI AMBIENTALI</b>		<p><b>Art. 40</b> - Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali:</p> <p>"1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'articolo 3 - sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.</p> <p>2. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005, pubblicano, sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonché le relazioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta «Informazioni ambientali».</p> <p>3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.</p> <p>4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo articolo 11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto."</p>	Ambiente e Polizia Locale	Aggiornamenti o costante	
<b>INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA</b>		<p><b>Art. 42</b> - Obblighi di pubblicazione concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente:</p> <p>"1. Le pubbliche amministrazioni che adottano provvedimenti contingibili e urgenti e in generale provvedimenti di carattere straordinario in caso di calamità naturali o di altre emergenze, ivi comprese le amministrazioni commissariali e straordinarie costituite in base alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, o a provvedimenti legislativi di urgenza, pubblicano:</p> <p>a) i provvedimenti adottati, con la indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché l'indicazione di eventuali atti amministrativo giurisdizionali intervenuti;</p> <p>b) i termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari;</p> <p>c) il costo previsto degli interventi e il costo effettivo sostenuto dall'amministrazione;</p> <p>d) le particolari forme di partecipazione degli interessati ai procedimenti di adozione dei provvedimenti straordinari</p>	Segreteria Generale	Aggiornamento costante	



Denominazione Generale	Denominazione Specifica	Contenuti in riferimento al decreto e ad altre Disposizioni (normative, regolamentari, etc.)	Area/settore Responsabile	Periodicità' Aggiornamenti	NOTE
<b>ALTRI CONTENUTI</b>	Albo Avvocati	Elenco fornitori servizi di assistenza legale	Servizio Legale	Aggiornamento a seguito avviso pubblico	Ulteriore azione di trasparenza ritenuta opportuna dall'amministrazione
	Accesso Civico		Servizio Urp-Comunicazione		Modalità esercizio diritto e fac simile richiesta di accesso
	Piano triennale per il contenimento e la razionalizzazione delle spese di funzionamento	<b>Legge 24.12.2007, n. 244</b> "Legge Finanziaria anno 2008", art. 2, commi 594 - 59	Tutti i Dirigenti	Annuale	